



COMUNE DI TRASAGHIS

Provincia di Udine

COMUN DI TRASÂGAS

Provincia di Udin

33010 TRASAGHIS P.za Unità d'Italia n°7 Tel. 0432 984070 Fax 0432 984440

Partita IVA - Codice Fiscale 00358150308

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Oggetto del Regolamento

1 - Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1-37 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 2

Ambito di applicazione

1- La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Trasaghis sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1 - Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 2.616 abitanti alla data del 31/12/1993, quale risulta dai dati pubblicati dall' I.S.T.A.T., è classificato nella classe quinta.

art. 4

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1 - Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni vengono determinate le tipologie e le quantità degli impianti pubblicitari, come riportate nell'allegato A) al presente Regolamento.

art. 5

Piano generale degli impianti

1 - In esecuzione del disposto del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, in merito alla realizzazione del piano generale degli impianti, questa Amministrazione comunale ritiene che gli impianti sopra individuati siano sufficienti e rispondano egregiamente alle necessità locali, per cui non ritiene di variare la situazione esistente.

art. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

1 - Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere :

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto
- c) la descrizione dell'impianto corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento

2 - Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

3 - Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4 - L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 241/1990.

art. 7

Limitazioni e divieti

1 - Fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicità fonica dalle vigenti norme del Codice della Strada, è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

2 - E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli Istituti scolastici.

3 - E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o da veicoli.

4 - La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro od alla sicurezza stradale e su conforme parere favorevole dell'Ente proprietario della strada.

art. 8

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1 - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Capo II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

art. 9

Oggetto

1 - L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2 - Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

art.10

Soggetto passivo

1 - E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2 - E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

art. 11

Modalità di applicazione dell'imposta

1 - L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3 - Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4 - Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5 - I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano agli effetti del calcolo della loro superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

art. 12

Tariffe

1 - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge o con deliberazione comunale, se ed in quanto previsto.

2 - Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

art. 13

Affissioni dirette

1 - Il Comune di Trasaghis stabilisce di destinare una superficie complessiva pari al dieci per cento del totale disponibile per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 13 commi 1 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

art. 14

Dichiarazione

1 - Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata una nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2 - In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

3 - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

art. 15

Pagamento dell'imposta

1 - L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2 - Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune od al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

3 - Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

4 - Nel caso di affissione di manifesti, all'atto del pagamento dell'imposta, sugli stessi sarà apposto a cura del Comune o del concessionario se il servizio è affidato in concessione, un timbro recante la data di scadenza.

5 - In assenza di tale timbro, l'affissione si considera abusiva.

art. 16

Rimborsi

1 - Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

art. 17

Accertamento d'ufficio e riscossione coatta dell'imposta

1 - Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coatta dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni

art. 18

Riduzione dell'imposta

1- La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici o religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza

art. 19

Esenzione dell'imposta

1- Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzo dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie
- j) la pubblicità effettuata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997

Capo III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 20

Oggetto

1 - Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale, esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

art. 21

Superficie degli impianti

1 - Il Comune di Trasaghis, con popolazione alla data del 31.12.1993 di 2,616 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno ventiquattro metri quadrati (mq 12 per ogni mille abitanti). A tal proposito la superficie complessiva degli impianti attualmente installati risulta di metri quadrati ventuno come indicato nell'elenco allegato al presente Regolamento e già citato al precedente art. 4; la stessa verrà opportunamente aumentata fino al raggiungimento della superficie minima prevista dal D.Lgs. 507/1993 (mq 24 pari a 34 manifesti delle dimensioni di cm 70 x cm 100)

art. 22

Diritto sulle pubbliche affissioni

1 - Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2- La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge.

3 -.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento.

4 -. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del cinquanta per cento, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.

art. 23

Modalità delle pubbliche affissioni

1 - Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2 -La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente. Il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3 - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4 - La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5 - Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

6 - Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

7 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di lire cinquantamila per ciascuna commissione.

8 - Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

art. 24

Riduzioni del diritto

1 - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o altri Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni o ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- c) per i manifesti relativi ad attività manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici o religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza
- e) per gli annunci mortuari

art. 25

Esenzioni dal diritto

1 - Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni :

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
- h) i manifesti, gli avvisi, i comunicati, le locandine di da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997

art. 26

Pagamento del diritto

1 - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 15 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Capo IV

DIPOSIZIONI COMUNI

art. 27

Sanzioni tributarie ed interessi

1 - Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica – oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti – una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3 - Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4 - Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data di eseguito pagamento.

art. 28

Sanzioni amministrative

1 - Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano le sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 689/1981, salvo quanto di seguito previsto.

2 - Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.

3 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata direttamente dal Comune o dal concessionario del servizio, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa.

art. 29

Gestione del servizio

1 - La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

2- Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

art. 30

Norme finali

1 - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/1993.

2 - Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30.11.1973.

art. 31
Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di adozione.

Allegato A)

art. 4 ed art. 21 del Regolamento

ELENCO PUBBLICHE AFFISSIONI

caratteristiche

pannelli in legno bifacciale di ml 1,40 x ml 3,00

posizionamento

frazione Alesso
n°uno in Via 8 Ottobre

frazione Avasinis
n°uno in Via Maggiore

frazione Braulins
n°uno in Via Del Piz (SP per Bordano)

frazione Peonis
n°uno in Via Bottecchia

Trasaghis Capoluogo
n°uno di in Via Diaz

La superficie attualmente ricoperta nel territorio comunale, pari a mq 21, verrà adeguatamente aumentata fino al raggiungimento della superficie minima prevista dal D.Lgs. 507/1993, così come specificata all'art. 21 del presente Regolamento.